

Rapporto di maggioranza

numero

8059 R1

data

26 ottobre 2021

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma
elaborata da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge organica
comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell'esito di referendum
e/o iniziative al Cantone) e della LEDP (nuovo art. 139a - Creazione di una
banca dati cantonale di pubblico accesso)"**

(v. messaggio 22 settembre 2021 n. 8059)

1. LA RICHIESTA DELL'INIZIATIVA

L'iniziativista Lara Filippini chiede la creazione di una banca dati cantonale pubblica e accessibile a tutti nella pagina web del Servizio dei diritti politici, separata per referendum e iniziative, la quale riporti l'oggetto, la data del deposito e l'esito della votazione con percentuali dei favorevoli/contrari. A suo dire sarebbe utile perché consentirebbe di «*mettere a disposizione della popolazione cantonale (quindi non solo di quel o di quell'altro Comune interessato)*» informazioni interessanti e difficili da reperire a ritroso.

L'atto parlamentare trae origine dalle difficoltà riscontrate dall'iniziativista nel raccogliere, quale relatrice, questo tipo informazioni nell'ambito della trattazione dell'iniziativa parlamentare elaborata del 3 giugno 2019 di Piero Marchesi "Modifica degli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC): più potere al popolo con la modifica della LOC nel solco della recente modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)":

«Durante la redazione del rapporto, per sviscerare tutti gli aspetti legati a tale modifica e, soprattutto, per capire le implicazioni derivanti dalla suddetta per i Comuni, si è proceduto alla ricerca dei dati degli esiti di referendum e iniziative.

Purtroppo, la banca dati attuale risulta non essere performante, qualora si debba intraprendere un approfondimento in materia. Per evadere tale atto parlamentare, vista questa incompletezza dei dati, relativa alle votazioni comunali (referendum e iniziative), si è dovuto procedere sia con una ricerca online sui siti web dei vari Comuni, sia consultando la stampa in occasione dei vari appuntamenti elettorali tra il 2010 e il 2020».

Ritenendo che l'invio di «*tali dati da parte dei Comuni e la conservazione degli stessi non dovrebbe essere un eccessivo onere per entrambe le parti*», l'iniziativista propone le seguenti due modifiche legislative:

Art. 79a (nuovo) [Trasmissione dati] Legge organica comunale

I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell'eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.

Art. 139a (nuovo) [Raccolta di informazioni] Legge sull'esercizio dei diritti politici

¹La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all'eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio.

²Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato non ritiene corretto imporre *«formalmente»* ai Comuni - proprio perché hanno *«una loro dignità istituzionale e un'autonomia riconosciuta dalla Costituzione cantonale»* - *«obblighi di comunicazione di dati senza una vera necessità volta all'adempimento di compiti pubblici»*, ritenuto del resto che nemmeno *«la Confederazione (giustamente) impone ai Cantoni di trasmetterle le informazioni riguardanti le votazioni popolari svolte nei Cantoni»*.

Inoltre, il Governo è dell'avviso che *«un'esigenza circoscritta e puntuale di raccogliere determinate informazioni»* non dovrebbe necessariamente portare *«a istituire una base legale che imponga tassativamente la raccolta»*. Infatti, *«in ciò non è ancora riconoscibile un bisogno volto all'adempimento di compiti legali»*; si tratta semmai di un *«aspetto di informazione del pubblico che può essere affrontato in un modo più semplice e flessibile senza appesantire ulteriormente la legislazione»*.

Il Consiglio di Stato riconosce che gli oggetti sottoposti al voto dei cittadini e l'esito delle relative votazioni suscitano interesse nella popolazione e nei gruppi politici. Proprio per questo motivo, ispirandosi peraltro allo spirito della proposta dell'iniziativa di Lara Filippini, si è attivato e, per il tramite del Servizio dei diritti politici della Cancelleria dello Stato, ha allestito e messo a disposizione pubblicamente (in formato elettronico) due banche dati:

- una riportante le informazioni concernenti tutte le votazioni popolari cantonali organizzate nel Cantone Ticino dal 1830 a oggi;
- l'altra contenente i dati riguardanti le votazioni (su iniziative e referendum) tenutesi a livello comunale.

Entrambe le banche dati saranno aggiornate regolarmente; in particolare, per quella concernente le votazioni comunali, *«con la collaborazione dei Comuni si cercherà di recuperare il maggior numero di informazioni sulle votazioni passate»*.

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere formalmente l'atto parlamentare - rinunciando quindi a introdurre nuove disposizioni nella legislazione cantonale -, fermo restando che le banche dati elaborate nel frattempo (che saranno aggiornate e implementate costantemente) rispondono *«in modo adeguato agli obiettivi dell'atto parlamentare»*.

3. LE CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

La maggioranza della Commissione osserva innanzitutto che l'iniziativa è stata sottoscritta da ben 22 deputati, appartenenti a tutti i gruppi attivi in Parlamento.

L'atto parlamentare è stato presentato da Lara Filippini a seguito delle grandi difficoltà che ha incontrato nel raccogliere dati dai Comuni (su referendum e iniziative) nell'ambito dell'esame di un oggetto di cui era relatrice (iniziativa parlamentare elaborata di Piero

Marchesi volta a estendere i tempi di raccolta delle firme per referendum e iniziative a livello comunale); la tabella a suo tempo allestita dal Servizio dei diritti politici era piuttosto lacunosa ed è stato possibile completarla solo grazie a un importante lavoro di ricerca.

La maggioranza commissionale aderisce alle proposte di modifica legislativa avanzate dall'iniziativa, affinché i Comuni forniscano al Cantone i dati sui referendum e sulle iniziative che si tengono sul loro territorio; è un'operazione molto semplice che richiede pochi minuti e che non crea quindi alcun aggravio burocratico né ai Comuni né al Cantone.

Si tratta di dati rilevanti - come pure il Governo ammette - dal profilo dei diritti politici, così come dal punto di vista storico. Si ritiene opportuno che vengano raccolte anche le informazioni relative alle iniziative e ai referendum lanciati ufficialmente a livello comunale, ma che poi non hanno successo; non sarebbe certo un onere per le amministrazioni comunali, dato che i dati devono essere comunque raccolti.

La maggioranza della Commissione ha constatato che, a seguito dell'atto parlamentare, il Servizio dei diritti politici ha proceduto con l'elaborazione di due banche dati, una delle quali rispondente proprio alle esigenze manifestate dalla collega Filippini; in realtà è indispensabile introdurre le due basi legali (nuovo art. 79a LOC e nuovo art. 139a LEDP) oggetto dell'iniziativa, questo per scongiurare che, dopo un lavoro obiettivamente importante, in futuro non si procederà più con la trasmissione e la raccolta delle informazioni sui referendum e sulle iniziative organizzate sul piano comunale, nonché con il relativo aggiornamento della banca dati.

4. CONCLUSIONE

In base a quanto sopraesposto, la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi invita il Parlamento ad accogliere l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della Legge organica comunale (nuovo art. 79a - Trasmissione dei dati dell'esito di referendum e/o iniziative al Cantone) e della LEDP (nuovo art. 139a - Creazione di una banca dati cantonale di pubblico accesso)" e i due disegni di modifica legislativa annessi al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Andrea Stephani, relatore

Buzzini - Corti - Filippini - Imelli -

Lepori C. - Lepori D. - Passardi - Viscardi

Disegno di

LEGGE

organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari,
- visto il messaggio 22 settembre 2021 n. 8059 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 26 ottobre 2021 n. 8059 R1 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I

La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 79a (nuovo)

Trasmissione dati

I Comuni trasmettono i risultati della riuscita, della ricevibilità, dell'eventuale ritiro e del risultato della votazione di iniziative e referendum alla Cancelleria dello Stato.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 21 settembre 2020 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari,
- visto il messaggio 22 settembre 2021 n. 8059 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 26 ottobre 2021 n. 8059 R1 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I

La Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 è modificata come segue:

Art. 139a (nuovo)

Raccolta di informazioni

¹La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all'eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio.

²Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.